

COMUNE DI RIMINI		
"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"		
Protocollo N. 0054662/2018 del 22/02/2018		
Class. 001		
Documenti Principali		
DATA	22 FEB 2018	ENTRATA
Q. 179	MATR. 40373	MOT.:
CLASSIFICA		
PR. CAN.		

Prot. n.032/a mano del 22/02/2018

Al socio unico Comune di Rimini  
e, p.c, al collegio sindacale della società

**OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE TRA I SOCI DELLA PARTECIPATA "ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A."**

PREMESSO che:

- Rimini Holding s.p.a. partecipa, con quota dell'11,94%, al capitale sociale di "Romagna Acque Società delle Fonti s.p.a.", società "in house providing", con sede a Forlì, avente ad oggetto la produzione di acqua potabile all'ingrosso in Romagna e la relativa fornitura al gestore del servizio idrico integrato (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di apposito affidamento concesso dall'autorità di ambito regionale ATERSIR fino al 31/12/2023, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società "<http://www.romagnacque.it/>", partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto allegato al presente atto alla lettera "A.1" e retta dallo statuto allegato al presente atto alla lettera "A.2";
- i rapporti tra tutti i numerosi (49) attuali soci di Romagna Acque sono regolati da apposita "convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) fra gli enti locali soci di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (detta anche, più sinteticamente, "convenzione tra i soci") da essi
  - stipulata originariamente in data 15 marzo 1994 ("prima convenzione tra i soci"),
  - successivamente sostituita da una (seconda) nuova convenzione sottoscritta in data 4 maggio 2006 ("seconda convenzione tra i soci") e
  - successivamente ulteriormente sostituita da una (terza) nuova convenzione firmata in data 18 dicembre 2007 ("terza convenzione tra i soci", attualmente vigente), allegata al presente atto, alla lettera "A.3" (colonna di sinistra nella versione "affiancata", con a destra la nuova quarta versione oggetto della presente relazione);
- a fronte dell'obbligo di introduzione in statuto di alcune precise clausole, imposto dagli articoli 11 comma 9 e 16 comma 3, del D.Lgs.175/2016, rispettivamente alle società "a controllo pubblico" e "in house" (come Romagna Acque), nei mesi scorsi i principali soci di riferimento della società hanno istituito un "gruppo di lavoro tecnico", che ha messo a punto una proposta di modifiche statutarie (approvata poi dall'assemblea straordinaria dei soci del 15/12/2017) ed anche una proposta di "nuova (quarta) convenzione", da stipulare tra i soci, anche per adesione successiva nel tempo (non contestuale), a partire da dicembre 2017, in sostituzione di quella (terza)

*Rob. F. M.*

# Rimini Holding S.p.A.

attualmente vigente (allegata al presente atto, in duplice versione comparata - a sinistra il testo attuale, a destra il nuovo testo proposto - alla lettera "A.3");

CONSIDERATO che:

- la **nuova** (quarta) convenzione (con evidenziazione in **grassetto** delle parti nuove) prevede, in sintesi, le seguenti principali modifiche rispetto a quella (terza) *attualmente vigente* (con evidenziazione in *corsivo* delle parti sostituite):
  - **premesse:**
    - aggiornamento delle stesse;**
  - **art.1 - Premesse e scopo della convenzione:**
    - aggiornamento delle stesse con particolare riferimento ai poteri di rappresentanza spettanti al coordinamento soci;**
  - **art. 2 - Durata, proroga, scioglimento, modificazioni:**
    - Art. 2.2 (nuova) - proroga espressa da tutti i soci sottoscrittori;**  
*Art. 2.2 (precedente) - proroga espressa da tutti i soci appartenenti alla categoria b);*
    - Art. 2.3 (nuova) - risoluzione anticipata espressa con il 75% del capitale;**  
*Art. 2.3 (precedente) - risoluzione anticipata espressa da tutti i soci appartenenti alla categoria b);*
    - art. 2.4 (nuova) - modifica espressa con il 75% del capitale;**  
*Art. 2.4 (precedente) - modifica espressa da tutti i soci appartenenti alla categoria b);*
    - art. 2.5 (nuova) - subordinazione del trasferimento delle azioni all'adesione alla convenzione da parte del cessionario;**  
*precedente - non presente;*
  - **art. 4 - Organo amministrativo della società:**
    - riferimenti alle leggi sulla inconfiribilità ed incompatibilità e sulla parità di genere applicabile ai membri del consiglio di amministrazione;**
  - **art. 5 - Organi di controllo della società:**
    - nuove disposizioni per la designazione dei membri del collegio sindacale, con riferimento alla verifica dell'insussistenza di cause ostative che precludano l'assunzione e il mantenimento della carica nel Collegio sindacale;**
  - **art. 6 - Coordinamento dei soci:**
    - migliore e più puntuale definizione dei compiti del "coordinamento soci";**
  - **art. 7 - Composizione e Funzionamento del "Coordinamento soci":**
    - nuove norme sul funzionamento del "coordinamento soci";**
    - art. 7.2 bis (nuova) - impegno dei soci a votare in assemblea in conformità alla volontà espressa nel Coordinamento Soci dal proprio rappresentante;**

# Rimini Holding S.p.A.

**art. 7.5 (nuova) - deliberazioni del coordinamento soci assunte con quorum del 70%**  
(tale modifica ha il fine di evitare, da parte di Ravenna Holding s.p.a., che possiede il 29,13% circa del capitale sociale di Romagna Acque, una sorta di diritto di veto sulle deliberazioni del coordinamento soci);

*art. 7.3 (precedente) - costituzione e deliberazione del coordinamento soci con quorum del 75%;*

- **art. 8 Rapporto tra società e territorio:**  
**aggiornamento dell'articolo;**
- **art. 13 Limiti alle modifiche dello statuto della società:**  
**aggiornamento dell'articolo;**
- **art. 14 - Sottoscrizione della convenzione, partecipazione successiva, entrata in vigore:**  
**nuove disposizioni;**  
**art. 14.3 (nuova) - efficacia con il 93,671752% del capitale sociale;**  
*art. 14.3 (precedente) - efficacia con adesione di tutti i soci appartenenti alla categoria b) delle premesse;*
- **art. 15 - Superamento di precedenti accordi tra i soci:**  
**(nuova), inserimento lett.c);**

RITENUTO che i contenuti della nuova (quarta) convenzione e le relative "innovazioni" rispetto a quelli della (terza) convenzione attualmente vigente, sopra sintetizzati - essendo sostanzialmente e prioritariamente finalizzati ad una migliore definizione delle regole di funzionamento del Coordinamento Soci e dell'assemblea dei soci di Romagna Acque s.p.a. e, quindi, indirettamente, anche della stessa società - siano sostanzialmente condivisibili nel merito e che, conseguentemente, sia opportuno aderire alla nuova convenzione e farla entrare in vigore in sostituzione di quella attualmente vigente;

Rob. F.lli

VALUTATO che:

- la convenzione attualmente vigente prevede, all'articolo 2.4, che *"Eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della convenzione rientranti nella lettera b) delle premesse"* (ovvero di tutti gli enti locali - province e comuni - soci o loro holding) e quindi mediante sottoscrizione, anche successiva nel tempo (non necessariamente contestuale) della nuova proposta (quarta) convenzione, da parte di almeno tutti i soci rientranti nella suddetta lettera "b" delle premesse della convenzione attuale, coincidenti, peraltro, con tutti i soci contemplati dalla lettera "b" delle premesse della nuova (quarta) proposta convenzione [la convenzione corrente, infatti, è stata firmata da tutti i n.49 soci attuali della società, che sono riconducibili a tre "categorie": 1) enti locali - province e comuni - e loro holding (cat. "b"), che complessivamente oggi sono n.43 e

# Rimini Holding S.p.A.

detengono il 96,968% del capitale sociale - c.d. "soci rilevanti"; 2) società degli asset, che complessivamente sono n.4 e detengono il 2,619% del capitale sociale - c.d. "soci non rilevanti"; 3) "soci rimanenti", ovvero C.C.I.A.A. della Romagna e Consorzio di Bonifica della Provincia di Forlì - Cesena, che complessivamente detengono lo 0,413% del capitale sociale - anch'essi "soci non rilevanti";

- nella nuova (quarta) "convenzione tra soci" elaborata dal gruppo di lavoro tecnico sopra indicato:
  - all'articolo 14.3, è invece testualmente previsto che "Al fine di garantire la continuità dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società, nelle more della sua approvazione e sottoscrizione, l'efficacia della presente convenzione, in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175, decorre dalla sottoscrizione della medesima da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 93,67<sup>1</sup>% del capitale sociale";
  - all'articolo 15 ("Superamento di precedenti accordi fra i soci") è previsto che: "15.1 Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, prevista dal precedente art. 14.3, si intende superato ogni altro precedente accordo concluso dalla totalità dei Soci relativo all'attività della società, in particolare:
    - a) ...omissis...;
    - b) ...omissis...;
    - c) la precedente <<Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ...omissis.... stipulata il 18 dicembre 2007";
- la formulazione dell'articolo 14.3 della nuova (quarta) convenzione, sopra indicata, che riconduce l'efficacia della stessa all'adesione, nel tempo, da parte di soci che, complessivamente, rappresentino una determinata percentuale del capitale sociale, è in evidente ed aperto contrasto con quella dell'articolo 2.4 della convenzione attualmente vigente, che invece subordina l'efficacia di una eventuale nuova convenzione, sostitutiva di quella attualmente vigente, all'adesione di tutti quei precisi "soci rilevanti" - enti locali o rispettive società holding - indicati alla lettera "b" delle premesse della stessa convenzione attuale;
- tale contrasto ("criticità tecnica"), segnalato infruttuosamente, nei mesi scorsi, dal sottoscritto agli altri soci di Romagna Acque s.p.a. membri del gruppo di lavoro, è stato confermato anche dal parere reso in data 31 ottobre 2017 dal notaio De Simone di Forlì, incaricato di curare la sottoscrizione della nuova convenzione, il quale si è così espresso: In ogni caso il suddetto coordinamento soci è l'organo individuato dai soci per l'approvazione delle modifiche alla convenzione ex art. 30 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, anche attraverso una nuova disciplina circa l'entrata in vigore della nuova convenzione, che tuttavia dovrà essere approvata ai sensi

<sup>1</sup> Questa era la percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta, alla data (18 dicembre 2007) di stipula delle terza convenzione attualmente vigente, dai soci appartenenti alla categoria della lettera "b" delle relative premesse ("enti locali e loro holding").

# Rimini Holding S.p.A.

dell'articolo 2.4 del testo attualmente vigente che recita "eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della convenzione rientranti nella lettera b) delle premesse";

- la "criticità tecnica" sopra indicata ha generato l'odierna situazione in cui, come risulta dal prospetto allegato al presente atto alla lettera "A.1", degli attuali 49 soci totali di Romagna Acque
  - alcuni (attualmente n.34 - 30 "soci rilevanti" e 4 "soci non rilevanti"<sup>2</sup> - che evidentemente non hanno ritenuto sussistente il problema) hanno approvato e, da dicembre 2017 ad oggi, sottoscritto la nuova (quarta) convenzione (sostitutiva, dalla data di relativa efficacia, della terza attualmente vigente) di fronte al notaio De Simone di Forlì;
  - alcuni (attualmente 3, ma nelle prossime settimane potrebbero aumentare, a seguito di eventuale approvazione - nel prosieguo del presente atto definiti, per praticità, "soci rilevanti senza subordinazione") hanno approvato la nuova convenzione, ma ad oggi non l'hanno ancora sottoscritta;
  - altri [attualmente 12 (dei quali 10 - "Rimini Holding s.p.a.", la Provincia di Rimini e 8 Comuni - "soci rilevanti" e 2 - le società degli asset "Amir s.p.a." e "S.I.S. s.p.a." - "soci non rilevanti"), ma nelle prossime settimane potrebbero diminuire, a seguito di eventuale approvazione] non hanno invece proceduto né all'approvazione, né alla sottoscrizione della nuova convenzione (che, proprio per le motivazioni sopra indicate, non è stata nemmeno proposta, dal sottoscritto, all'approvazione del socio unico Comune di Rimini nella propria precedente relazione del 22/11/2017, con cui il sottoscritto ha invece proposto parte delle modifiche statutarie sopra indicate e, conseguentemente, non è stata approvata né dal Comune, né dall'assemblea ordinaria dei soci di Holding);
- essendo stato già sottoscritto dai suddetti numerosi soci (attualmente 34), il testo della nuova (quarta) convenzione non è purtroppo oggi più modificabile;
- se la nuova (quarta) convenzione, pur con il testo dell'articolo 14.3 nel tenore letterale sopra indicato e quindi formalmente non corretto, verrà sottoscritta, anche successivamente (non contestualmente) da tutti i 43 soci appartenenti alla categoria "b delle premesse della (terza) convenzione attualmente vigente (c.d. "soci rilevanti") e quindi (trascurando i soci Amir e SIS, come sopra già detto non rientranti in tale categoria) anche da tutti i 13 "soci rilevanti" che ancora non l'hanno sottoscritta, sopra già indicati, previa relativa approvazione al proprio interno (con deliberazione del proprio organo consigliare, eventualmente subordinata all'analoga approvazione e sottoscrizione da parte degli altri "soci rilevanti" che ancora non l'hanno sottoscritta, per avere la certezza che l'adesione totalitaria dei "soci rilevanti" si realizzi effettivamente), la "criticità tecnica" sopra rappresentata verrà sostanzialmente superata e

Rob Forlì

<sup>2</sup> Si tratta delle due società degli asset "Unica Reti s.p.a." e Team s.r.l." e dei due "soci rimanenti" "C.C.I.A.A. della Romagna" e "Consorzio di Bonifica della Provincia di Forlì-Cesena".

# Rimini Holding S.p.A.

pertanto tale atto entrerà in vigore dalla data di relativa sottoscrizione da parte dell'ultimo di tali soggetti;

- per raggiungere tale obiettivo, ciascuno dei "soci rilevanti senza subordinazione" (come sopra già detto, attualmente 3, ma, nei prossimi giorni potrebbero anche aumentare, a seguito di eventuali approvazioni della nuova convenzione "non subordinate") potrà sottoscriverla prima possibile, mentre ciascuno degli altri suddetti "soci rilevanti" potrà:
  - fare altrettanto, nel caso in cui la approvasse senza la subordinazione appena indicata (inserendosi così, nel gruppo dei "soci rilevanti senza subordinazione"), oppure
  - sottoscriverla subordinatamente al verificarsi - entro una data predefinita (per non protrarre troppo a lungo la sottoscrizione), ad esempio venerdì 13 aprile 2018 (risultata compatibile con le approvazioni negli organi consiliari da parte dei "soci rilevanti" che devono ancora approvarla) - della condizione appena indicata, nel caso in cui prevedesse tale subordinazione nella propria deliberazione interna (inserendosi così, nel gruppo dei "soci rilevanti con subordinazione", che al massimo comprenderà tutti i 10 soci rilevanti che ad oggi non hanno ancora approvato la nuova convenzione);
- non potendo, ciascuno dei "soci rilevanti con subordinazione", effettuare, di fronte al notaio, una sottoscrizione (della convenzione) subordinata alla successiva analoga sottoscrizione, entro il 13 aprile 2018, da parte degli altri (attualmente, al massimo, in totale 9) "soci rilevanti", occorra quindi che la sottoscrizione, di fronte al notaio, di tutti i "soci rilevanti con subordinazione" avvenga - in una data da concordare tra gli stessi, collocata entro il 13 aprile 2018 - contestualmente tra loro e non prima della sottoscrizione da parte degli altri "soci rilevanti senza subordinazione";

**il sottoscritto propone quindi al Comune di Rimini, socio unico di Rimini Holding di:**

**1) approvare, prima al proprio interno, poi in sede di assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. di prossima imminente celebrazione (ai sensi dell'articolo 15.1, lettera "j", del vigente statuto sociale):**

**1.a) la nuova (quarta) convenzione tra i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. nel testo risultante dal lato destro della "convenzione comparata", allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A.3 e**

**1.b) la relativa sottoscrizione da parte di Rimini Holding s.p.a., in persona del sottoscritto amministratore unico o suo delegato, conferendogli, a tal fine, il relativo mandato, subordinando la duplice approvazione proposta al fatto che la sottoscrizione della convenzione, di fronte al notaio, da parte di tutti i "soci rilevanti con subordinazione" (inclusa Rimini Holding s.p.a.) avvenga - in una data da concordare tra gli stessi, collocata entro il 13 aprile 2018 - contestualmente tra loro e non prima della sottoscrizione della stessa convenzione da parte degli altri "soci rilevanti senza subordinazione" e dando espressamente**

# Rimini Holding S.p.A.

**atto che, in caso di mancato avveramento della condizione appena indicata, la stessa duplice approvazione dovrà intendersi come non effettuata;**

- 2) proporre analoga "duplice approvazione subordinata" a tutti gli altri "soci rilevanti" di Romagna Acque s.p.a. che non avessero ancora approvato la nuova (quarta) convenzione in oggetto.**

Si fa presente che la proposta sopra formulata non implica alcun riflesso, né diretto, né indiretto, sulle situazioni patrimoniale, economica e finanziaria di Rimini Holding s.p.a., nè, conseguentemente, sulle analoghe situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie del proprio socio unico Comune di Rimini.

Ai sensi del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020" del Comune di Rimini [approvato inizialmente con Deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 31/01/2017 ed applicabile anche alla Rimini Holding s.p.a. per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso)], si evidenzia che l'interesse pubblico sotteso alla proposta (sopra indicata) formulata all'assemblea dei soci di Holding e quindi al socio unico Comune di Rimini consiste in una migliore definizione delle regole di funzionamento della società partecipata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." e quindi, indirettamente, in un miglior funzionamento della medesima società.

Rimanendo a completa disposizione per ogni eventuale chiarimento che potesse occorrere, si porgono distinti saluti.

Rimini, 22/02/2018

L'amministratore unico

dott. Paolo Faini

Allegati:

- A.1: elenco soci, amministratori e controllori di Romagna Acque s.p.a. - Società delle Fonti s.p.a. (con indicazione dei soci che ad oggi hanno già approvato o meno la nuova convenzione);
- A.2: statuto vigente di Romagna Acque s.p.a. - Società delle Fonti s.p.a.;
- A.3: convenzione comparata (testo attualmente vigente - a sinistra - e nuovo testo proposto - a destra) tra i soci di Romagna Acque s.p.a. - Società delle Fonti s.p.a..





**ALLEGATO A.1:**  
**ELENCO SOCI, AMMINISTRATORI E CONTROLLORI**  
**DI "ROMAGNA ACQUE-SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A."**

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"

Protocollo N.0054662/2018 del 22/02/2018

Class. 001

Documento Principale

COMPAGINE SOCIETARIA	CAPITALE SOCIALE	
	Valore nominale	%
1 Ravenna Holding S.p.A.	109.374.865,88	29,134%
2 Livia Tellus Governance S.p.A.	60.324.593,84	16,068%
3 Rimini Holding S.p.A.	44.827.695,08	11,941%
4 Comune di Cesena	34.848.138,50	9,282%
5 Amm.ne Provinciale di Forlì-Cesena	17.766.224,00	4,732%
6 Comune di Lugo	12.451.850,60	3,317%
7 Comune di Riccione	11.790.265,34	3,141%
8 Provincia di Rimini	9.662.966,60	2,574%
9 Comune di Cesenatico	7.934.891,44	2,114%
10 Comune di Cattolica	6.013.143,78	1,602%
11 Comune di Santarcangelo di Romagna	5.877.831,26	1,566%
12 Comune di Bellaria-Igea Marina	5.156.853,10	1,374%
13 Comune di Bagnacavallo	4.797.396,94	1,278%
14 Comune di Savignano sul Rubicone	3.993.785,18	1,064%
15 Amir S.p.A.	3.732.972,88	0,994%
16 Comune di Alfonsine	3.421.547,50	0,911%
17 Comune di Misano Adriatico	3.103.408,14	0,827%
18 S.I.S. S.p.A.	3.003.731,36	0,800%
19 Comune di Gambettola	2.730.524,02	0,727%
20 Comune di Cotignola	2.315.806,64	0,617%
21 Comune di San Giovanni in Marignano	2.298.763,46	0,612%
22 Comune di Fusignano	2.142.276,08	0,571%
23 Comune di San Mauro Pascoli	2.077.202,12	0,553%
24 Comune di Coriano	1.977.525,34	0,527%
25 TE.AM. S.r.l. - Territorio Ambiente srl	1.729.624,54	0,461%
26 Comune di Gatteo	1.698.636,94	0,452%
27 Comune di Longiano	1.376.882,36	0,367%
28 Unica Reti S.p.A.	1.365.520,24	0,364%
29 Camera di Commercio della Romagna	1.032.920,00	0,275%
30 Comune di Poggio-Torriana	850.609,62	0,227%
31 Comune di San Clemente	791.216,72	0,211%
32 Comune di Bagno di Romagna	648.673,76	0,173%
33 Consorzio di Bonifica della Romagna	516.460,00	0,138%
34 Comune di Sogliano al Rubicone	433.309,94	0,115%
35 Comune di Montiano	431.244,10	0,115%
36 Comune di Sarsina	421.431,36	0,112%
37 Comune di Morciano di Romagna	391.993,14	0,104%
38 Comune di Verucchio	344.478,82	0,092%
39 Comune di Gemmano	331.567,32	0,088%
40 Comune di Borghi	301.096,18	0,080%
41 Comune di Saludecio	258.230,00	0,069%
42 Comune di Montefiore Conca	181.277,46	0,048%
43 Comune di Mondaino	176.629,32	0,047%
44 Comune di Montegridolfo	126.016,24	0,034%
45 Comune di Santa Sofia	125.499,78	0,033%
46 Comune di Mercato Saraceno	103.292,00	0,028%
47 Comune di Montescudo - Monte Colombo	81.600,68	0,022%
48 Comune di Verghereto	51.646,00	0,014%
49 Comune di Premilcuore	28.405,30	0,008%
<b>TOTALI</b>	<b>375.422.520,90</b>	<b>100,000%</b>

(N.B. N. totale azioni emesse: 726.915. Valore nominale unitario per azione: €.516,46)

Note:

-	I soci con sfondo grigio devono ancora approvare e sottoscrivere la nuova (quarta) convenzione (sono i.c.d. "soci rilevanti", che potranno inserirsi nei "soci rilevanti <u>con</u> o <u>senza</u> subordinazione", a seconda che approvino <u>con</u> o <u>senza</u> subordinazione la nuova convenzione)
-	I soci indicati con carattere <b>grassetto</b> hanno già approvato, ma non ancora sottoscritto la nuova convenzione (sono i.c.d. "soci rilevanti <u>senza</u> subordinazione")
-	I soci indicati con carattere <u>sottolineato</u> devono ancora approvare la nuova convenzione, ma <u>non</u> sono "rilevanti" (sono "irrilevanti").
-	I soci privi di sfondo grigio e di carattere grassetto o sottolineato hanno già approvato e sottoscritto la nuova convenzione.

\* Il Comune di San Giovanni in Marignano ha già approvato la nuova convenzione, pur senza averla ancora sottoscritta, ma è intenzionato a ri-approvarla con nuova deliberazione

ORGANO AMMINISTRATIVO			
Amministratori in carica	Carica	Durata carica	
		Inizio	Termine
1) Bernabè Tonino	Presidente	05/08/2016	Fino
2) Gambi Andrea	Amm.re delegato	05/08/2016	all'Assemblea di
3) Pezzi Fabio	Vice presidente	05/08/2016	Approvazione
4) Marzanati Rita	Consigliere	05/08/2016	Bilancio 2018
5) Morigi Ilaria	Consigliere	05/08/2016	

## ORGANI DI CONTROLLO

A) COLLEGIO SINDACALE			
Sindaci in carica	Carica	Durata carica	
		Inizio	Termine
1) Abbondanza Alder	Presidente	10/06/2015	Fino
2) Mazzotti Lea	Sindaco effettivo	10/06/2015	all'Assemblea di
3) Maracci Mattia	Sindaco effettivo	10/06/2015	Approvazione
4) Baroni Alessandra	Sindaco supplente	10/06/2015	Bilancio 2017
5) Tordi Simone	Sindaco supplente	10/06/2015	

## B) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

<b>BDO Italia S.p.A</b> Durata carica: dal 22/06/2016 fino all'Assemblea di Approvazione Bilancio 2018
---

**Allegato A.2): STATUTO DI**  
**Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.**

**Art.1**

**Denominazione**

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a."
2. La Società è a totale capitale pubblico ed opera nel pieno rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

**Art.2**

**Sede**

1. La Società ha sede in Forlì.
2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia, e sopprimere quelle esistenti.
3. Il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dello Statuto ed è deliberato dall'Assemblea Ordinaria.

**Art.3**

**Oggetto sociale**

1. La Società svolge le seguenti attività:
  - a) la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e di fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini come definiti dalle vigenti norme di legge (ivi inclusi gli artt. 14

comma 4 della L. n 25/99 e s.m.i. e 24 comma 4 L. 23/2011 s.m.i.);

b) il finanziamento, con relativa iscrizione a patrimonio, di opere relative al Servizio Idrico Integrato nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, realizzate e gestite dal gestore del servizio idrico integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (PdI) approvato dall'EGA, nel rispetto delle normative di settore anche in attuazione di specifici atti convenzionali sottoscritti con l'EGA medesimo, al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al Servizio Idrico Integrato (SII) nel territorio di riferimento, in entità superiore a quanto garantito dal gestore del Servizio Idrico Integrato, e, al contempo, calmierare le tariffe all'utente finale;

c) la vendita di energia elettrica e di servizi connessi alle telecomunicazioni mediante le proprie infrastrutture, le attività di valorizzazione del proprio patrimonio impiantistico ed edilizio, in particolare quello ubicato in aree montane e collinari, a fini turistici, educativi ed ambientali;

d) la partecipazione, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Ridracoli;

e) tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;

f) l'assunzione sia direttamente che indirettamente, di partecipazioni in so-

cietà, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

2. La fornitura d'acqua all'ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti, all'esterno dei tre Ambiti provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché la fornitura d'acqua per finalità diverse dall'uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA), individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato.

3 La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte prevalente delle proprie attività, in misura superiore all'80%, in base alle norme tempo per tempo vigenti, con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

#### **Art.4**

##### **Durata**

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre due-milacinquanta); essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

#### **Art.5**

##### **Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 375.422.520,90 (trecentosettantacinque milioni quattrocentoventiduemila cinquecentoventi virgola novanta), diviso in n. 726.915 (settecentoventiseimila novecentoquindici) azioni del

valore nominale di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) cadauna.

2. La Società è a totale capitale pubblico e non è ammessa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della Società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

3. Le partecipazioni devono essere detenute da enti locali ricompresi nell'ambito territoriale di attività della società, o loro società a totale capitale pubblico.

4. Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare. Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi dall'organo amministrativo.

## **Art.6**

### **Variazioni del capitale sociale**

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui al 2° comma dell'art. 5 del presente statuto.

2. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla da-

ta della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 Cod. Civ. è fissato in mesi sei.

3. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

### **Art.7**

#### **Azioni**

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

### **Art.8**

#### **Trasferimenti e prelazione**

1. Le azioni di proprietà degli enti locali e quelle di proprietà delle società da essi costituite, possono essere direttamente cedute, in deroga ai commi successivi, a società, partecipate dagli enti medesimi, a capitale interamente pubblico locale ed incedibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite. E' altresì ammessa la cessione delle azioni, in deroga ai commi successivi, da parte di società partecipate degli enti locali a favore dei medesimi o di altre società da questi controllate.
2. Qualora un socio, fuori dai casi di cui al comma precedente, intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero, qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, esso dovrà previamente, con racco-

mandata A.R. o Pec, da inviare al Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto - da individuarsi nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 5 dello statuto - e le condizioni di vendita. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o Pec indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. o Pec delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente alienabili, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.

6. In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo ovvero dalla Convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro

dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

7. Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime.

### **Art.9**

#### **Obbligazioni**

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ., con deliberazione dell'Assemblea Generale convocata in via straordinaria.

### **Art.10**

#### **Organi della Società**

1. Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea Generale dei soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Presidente della Società;
- 4) il Collegio Sindacale.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. Agli organi di amministrazione e controllo della società si applica il decreto legge n. 293/1994, convertito dalla legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.



4. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

### **Art.11**

#### **Assemblea generale dei soci**

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

### **Art.12**

#### **Convocazione delle Assemblee**

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. In occasione di ogni convocazione, il Consiglio di Amministrazione provvede ad inviare ai soci, almeno venti giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso con lettera raccomandata A.R. e/o Pec, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo

della riunione in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima. In ogni caso le convocazioni che riguardano le nomine dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo della Società dovranno effettuarsi nel rispetto dei termini indicati dal Decreto Legge n. 293/1994, convertito dalla Legge n. 444/1994 in tema di prorogatio.

3. In mancanza delle formalità di convocazione suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

### **Art.13**

#### **Assemblea Ordinaria**

1. L'Assemblea Generale, convocata in via ordinaria:

- a) approva i bilanci e delibera sulla distribuzione degli utili;
- b) nomina e revoca il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, ed il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, ai sensi della vigente normativa;
- c) determina il compenso degli Amministratori, dei Sindaci e del soggetto al quale è attribuita la revisione legale dei conti;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) autorizza il Consiglio di Amministrazione ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art. 20 (ex 19 bis), nei modi ivi previsti;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza

dell'Assemblea.

2. L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno; quella per l'approvazione del bilancio nei termini previsti dall'art. 2364 Cod. Civ., comma 2. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera secondo le modalità previste dall'art. 2369 Cod. Civ..

4. Per la nomina e la revoca del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera secondo le modalità previste dall'art. 2369 Cod. Civ...

## **Art.14**

### **Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea Generale è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei li-

quidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 66% (sessantasei per cento).

### **Art.15**

#### **Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed in assenza di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea stessa. Un funzionario della Società funge da segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.
2. E' compito del Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.
3. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.

### **Art.16**

#### **Consiglio di Amministrazione**

1. Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, incluso il Presidente,

nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato costituisca almeno un terzo dei componenti.

2. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto la nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea dei soci nel rispetto ed in attuazione della Convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Possono essere anche non soci scelti fra coloro che possiedono i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge ed hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

6. Un membro del Consiglio o un dipendente della Società funge da segretario.

## **Art.17**

### **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione è fatta dal Presidente via telefax e/o PEC, o per lettera raccomandata per quei destinatari che fossero sprovvisti di telefax e/o PEC, e deve pervenire almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta sempre via Pec, o per telegramma per quei destinatari che fossero sprovvisti di strumento di ricezione telefax e/o PEC, e deve pervenire almeno un giorno prima.

## **Art.18**

### **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto riservate all'Assemblea dei soci e comunque nel rispetto ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dagli enti locali soci in sede di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva e trasmette ai soci entro il 31

agosto di ogni anno, una relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

### **Art.19**

#### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza. Può ricoprire anche la carica di Amministratore delegato.
3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere a ciò delegato; se non è stata conferita delega lo sostituisce il Consigliere più anziano.

### **Art. 20 (ex 19 bis)**

#### **Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea**

1. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, predisponde ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'anno successivo, riguardante l'attività della Società integrata dalla definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa in conformità alle norme vigenti.
2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da convocarsi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del

capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

3. I soci, ove ritengano che il Consiglio di Amministrazione abbia omesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono richiedere ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ. l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

4. Il Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod. Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

5. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze ordinarie previste all'art. 13, 4° comma, dello statuto, i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) costituzione di nuove società;
- b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;
- c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;
- d) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi.

## **Art. 21**

### **Amministratori delegati, Direttori e Procuratori**



1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno solo dei suoi membri, determinandone i poteri, i limiti e le remunerazioni, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, un Direttore Generale, Direttori, Procuratori speciali e Mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.
3. All'Amministratore delegato e/o al Presidente, al Direttore Generale, ai Direttori e Procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega e/o procura conferita.

## **Art. 22**

### **Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Generale dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nella composizione del Collegio Sindacale dovrà essere altresì garantita un'equa distribuzione fra i generi maschile e femminile in ottemperanza al D.P.R. 30.11.2012 n. 251.
2. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili limitatamente ai tre successivi esercizi.
3. Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei Collegi Sindacali specificamente applicabili alla società.

## **Art. 23**

### **Revisione legale dei conti**

1. La revisione legale dei conti della società è esercitata da uno dei soggetti

previsti dalle vigenti norme di legge.

2. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, su proposta motivata del collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci, la quale determinerà il corrispettivo.

#### **Art.24**

##### **Bilancio**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa, corredandolo con la relazione sulla gestione.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dalla Assemblea da convocarsi nei termini previsti dall'art. 2364 c.c. . . .

4. Qualora ricorra una delle condizioni previste dalla legge, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, gli amministratori segnalano le ragioni del termine dilatorio nella relazione sulla gestione.

#### **Art.25**

##### **Ripartizione degli utili**

1. L'Assemblea, salva la riserva legale, delibera in ordine alla ripartizione degli utili, come previsto all'art. 13 lett. a.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

## Art.26

### Controllo dei soci

1. Sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di “società in house providing”, i soci esercitano sulla Società, congiuntamente tra loro, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed esercitano un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società, nelle seguenti forme e modalità:

- a) mediante le maggioranze qualificate previste nel presente statuto per l’assemblea ordinaria dei soci dall’art. 13 4° comma;
- b) mediante le autorizzazioni dell’Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nel presente statuto all’art. 20;
- c) mediante la convenzione di diritto pubblico stipulata tra gli enti locali soci ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto la disciplina dell’esercizio congiunto del controllo analogo sulla società. In particolare, vengono disciplinate nella stessa Convenzione, le modalità di coordinamento dei soci ai fini della formulazione di indirizzi sulla gestione dell’impresa, di informazione, consultazione e discussione fra i soci e tra la Società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, dell’andamento generale dell’amministrazione della Società stessa, della disamina preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell’Assemblea generale dei soci, nonché della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall’Assemblea medesima;
- d) mediante l’esame della relazione semestrale di cui all’articolo 18, 2°

comma.

### **Art.27**

#### **Scioglimento**

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

### **Art.28**

#### **Foro Competente**

1. L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni che potessero insorgere fra la Società e i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

### **Art.29**

#### **Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie relative a diritti disponibili che potessero insorgere tra la Società ed i soci, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Forlì, il quale deciderà secondo diritto, con applicazione delle disposizioni di cui alla vigente normativa di diritto societario e processuale in materia di arbitrato rituale.

### **Art.30**

#### **Disposizioni generali**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni sulle società contenute nel Codice Civile e nelle norme generali di diritto privato, nonché alle disposizioni delle norme in materia di società a partecipazione pubblica e a quelle specificamente rife-

rite alle società in house providing.

F.to Tonino Bernabè

F.TO MARIO DE SIMONE - NOTAIO

**Statuto\_15.12.2017:**

**approvato Assemblea dei Soci del 15.12.2017 - Deliberazione n. 2/2017**